

SETTORE MANIFATTURIERO/ESTRATTIVO/SERVIZI

Allegato n. 7
(ex Circolare 488/92 nr. 900315/2000)

Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni

Le spese ammissibili, per tutti i settori, ivi incluso quello dei servizi, riguardano in generale:

- a)** progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute;
- b)** suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c)** opere murarie e assimilate;
- d)** infrastrutture specifiche aziendali;
- e)** macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto xi);
- f)** programmi informatici;
- g)** brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento a tali spese, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:

- i)** le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
- ii)** l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- iii)** le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- iv)** le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- v)** con riferimento alle spese di cui alla lettera c), quelle relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto;
- vi)** con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purchè siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; *a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. nr. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato 7 bis (ex Circolare 488/92 nr. 900315/2000);*
- vii)** l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui al punto 3 della presente circolare, può essere ammesso alle agevolazioni solo l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in affitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di "ristrutturazione";
- viii)** le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere, limitatamente i programmi di nuovo impianto, e che prevedano nell'esercizio "a regime" più di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.

ix) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e, con riferimento alle spese di cui alla lettera g), in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo;

x) le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attività di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione purchè capitalizzate;

xi) tra le spese di cui alla lettera e) sono escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1 lettera e) del regolamento;

xii) le spese relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa (in questo caso anche al di fuori dell' "area produttiva da valutare") o di altre dello stesso gruppo o di terzi possono essere ammesse alle agevolazioni purchè:

- Siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- Dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "macchinari, impianti ed attrezzature";
- Vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al Patto Territoriale;
- Siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. nr. 627 del 06.10.1978 e del D.M. 291178 e successive modifiche integrazioni;
- Vengano forniti per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc);
- La concessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- I beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto Responsabile, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del Legale Rappresentante dell'impresa cessionarie resa ai sensi degli art. 38, 47 e 76 del D.P.R. nr. 445/2000;
- Il Legale Rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazioni una dichiarazione di impegno al rispetto dei precedenti vincoli e condizioni resa ai sensi degli art. 38, 47 e 76 del D.P.R. nr. 445/2000;

xiii) le spese relative a programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle PMI;

xvi) le spese relative all'acquisto di brevetti non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile;

xv) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:

* per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione"

* per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93;

xvi) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";

xvii) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f), e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non

sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. nr. 445/2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 (*ex Circolare 488/92 nr. 900315/2000*);

xviii) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del Modulo di domanda;

xix) con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessario a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità secondo quanto specificato al punto 2.1 della Circolare 488/92 nr. 900315/2000.